SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1832)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANGREGORIO, FILETTI e COSTANZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1986

Modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione

ONOREVOLI SENATORI. — Sovente avviene che le dichiarazioni di impugnazione ed il deposito dei motivi di impugnazione avverso sentenze penali presentati nelle cancellerie degli uffici giudiziari, per le ragioni più disparate e senza malizia, vadano smarriti.

La conseguenza, purtroppo non rara, che ne deriva, è che molti procedimenti penali saltano e le parti interessate irrimediabilmente si trovano, così, di fronte a sentenze divenute definitive.

Di qui la necessità di modificare gli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà o l'obbligo da parte dei cancellieri o dei pubblici ufficiali di rilasciare copia o attestazione di dichiarazione e di deposito di motivi di impugnazione, sia pure predisposta dalla parte e in esenzione di spese.

Si propone, pertanto, alla cortese e vigile attenzione degli onorevoli colleghi l'allegato disegno di legge con l'invito a volerlo approvare.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Il cancelliere o il pubblico ufficiale, che ha ricevuto la dichiarazione di impugnazione, ne rilascia, a richiesta, seduta stante, copia in esenzione di spese e diritti ».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Il cancelliere che riceve i motivi di impugnazione appone annotazione dell'avvenuto deposito su altra copia degli stessi, predisposta dalla parte ».